

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 febbraio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 25.

**Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione.** (26R00014) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 26.

**Concessione, per il triennio 2024/2026, di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali.** (26R00015)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2024, n. 27.

**Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Ratifica di variazioni di bilancio. Modificazioni di leggi regionali.** (26R00016)..... Pag. 3

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2025, n. 12.

**Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale).** (25R00270).... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2025, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991 n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12).** (25R00271)..... Pag. 9

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2025, n. 15.

**Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria).** (25R00382)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2025, n. 16.

**Misure a favore degli enti locali a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di settembre 2025 e altri interventi di sostegno.** (25R00383).... Pag. 16

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 15.

**Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili.** (25R00364).... Pag. 18





## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 25.

### Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle D'Aosta – n. 56 del 19 novembre 2025).*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

#### *Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione*

1. Ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, elencati nell'allegato A, per un importo complessivo di euro 40.496,39.

2. Ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato B, per un importo complessivo di euro 1.030.868,22.

3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, come dettagliatamente indicato negli allegati A e B, mediante:

*a*) l'utilizzo della quota accantonata nel Fondo contenzioso approvato con il rendiconto per l'esercizio 2023 per euro 163.516,61;

*b*) l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024/2026, nell'anno 2024, per euro 549.539,76 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e per euro 358.308,24 nei pertinenti capitoli di bilancio.

#### Art. 2.

#### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 novembre 2024

*Il Presidente:* TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00014

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 26.

**Concessione, per il triennio 2024/2026, di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 56 del 19 novembre 2024)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

#### *Oggetto e finalità*

1. La Giunta regionale, per il triennio 2024/2026, è autorizzata a concedere alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby un contributo annuo rispettivamente di euro 120.000 e di euro 80.000, per la partecipazione, nell'ordine, all'Italian Hockey League (IHL) e al campionato nazionale di serie B di rugby.


2. I contributi sono concessi unicamente per la partecipazione delle associazioni sportive di cui al comma 1 ai campionati di cui al medesimo comma o di serie non inferiori, anche se diversamente denominati.

#### Art. 2.

#### *Concessione dei contributi*

1. Per l'ottenimento dei contributi, le associazioni sportive di cui all'art. 1 presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di turismo, sport e commercio, di seguito denominata struttura regionale competente, entro il 15 agosto di ogni anno.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate dal bilancio preventivo dell'associazione sportiva, riferito all'esercizio finanziario in corso, e da quello consuntivo, relativo all'esercizio finanziario immediatamente pre-



cedente, regolarmente approvati dai competenti organi statuari, nonché dall'attestazione, rilasciata dalla competente Federazione sportiva nazionale del CONI, comprovante l'iscrizione dell'associazione sportiva richiedente al rispettivo campionato di cui all'art. 1 nella stagione agonistica relativa alla domanda.

3. La struttura regionale competente verifica l'ammissibilità delle domande ed è responsabile del procedimento di concessione dei contributi, che sono liquidati in un'unica soluzione entro il 15 settembre dell'anno di presentazione della domanda.

4. I contributi sono revocati, in misura proporzionale all'inadempimento rilevato, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. In caso di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento di revoca.

#### Art. 3.

##### *Attività promozionale*

1. La concessione dei contributi di cui all'art. 2 è subordinata all'apposizione del marchio e del logo di promozione turistica regionale, nonché di scritte distintive, sull'abbigliamento indossato dai rispettivi atleti in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di interesse pubblico, quali, in particolare, interviste, conferenze stampa e premiazioni, nonché su altri supporti atti allo scopo, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5.

2. Il mancato adempimento di veicolazione dell'immagine della Regione in conformità a quanto previsto al comma 1 comporta la revoca del contributo concesso.

#### Art. 4.

##### *Cumulabilità*

1. I contributi di cui all'art. 1 sono cumulabili con i contributi disciplinati dalla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport).

#### Art. 5.

##### *Rinvio*

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, per la presentazione della domanda, la concessione e la liquidazione del contributo, nonché per i casi di revoca, totale o parziale, dello stesso.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Limitatamente alla stagione 2024/2025, le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 sono presentate, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni

dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5. I relativi contributi sono liquidati entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande stesse.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 200.000 per l'anno 2024, in euro 200.000 per l'anno 2025 e in euro 200.000 per l'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026 e di quello per il triennio 2025/2027 a valere nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nei medesimi bilanci di previsione della regione nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000 nel 2024, euro 200.000 nell'anno 2025 ed euro 200.000 nell'anno 2026.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

#### Art. 8.

##### *Dichiarazione d'urgenza*


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 novembre 2024

*Il Presidente:* TESTOLIN

26R00015



LEGGE REGIONALE 22 novembre 2024, n. 27.

**Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Ratifica di variazioni di bilancio. Modificazioni di leggi regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 58 del 27 novembre 2024)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

*Capo I*

NUOVE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

*Contributi a famiglie e attività produttive per gli interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguenti all'evento alluvionale del 29 e 30 giugno 2024.*

1. Lo stanziamento previsto per i contributi di cui agli articoli 20 e 22 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), è incrementato, per l'anno 2024, di euro 3.900.000, in relazione all'emergenza conseguente all'evento alluvionale del 29 e 30 giugno 2024.

2. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1, se rientranti nella definizione di cui all'art. 25, comma 2, lettere *ce*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), possono essere rendicontati secondo le procedure previste e su indicazione del commissario delegato individuato all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° agosto 2024, n. 1094 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024), per il successivo inoltro dell'istanza di finanziamento al Dipartimento nazionale di protezione civile. Le eventuali risorse ricevute dallo Stato a copertura, anche parziale, dei contributi di cui al presente articolo, sono introitate dalla regione a titolo di rimborso senza obbligo di riversamento ai beneficiari dei contributi.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in complessivi euro 3.900.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II, come meglio esplicitato nell'allegato F.

Art. 2.

*Trasferimenti straordinari a sostegno degli investimenti degli enti locali colpiti dall'alluvione del 29 e 30 giugno 2024*

1. Per l'anno 2024, la Regione, per il tramite del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, è autorizzata a effettuare trasferimenti:

*a)* al Comune di Cogne per il finanziamento di interventi riguardanti la viabilità comunale e i relativi sottoservizi, nonché interventi di regimazione idraulica nei tratti interferenti, per un importo di euro 13.800.000;

*b)* al Comune di Valtournenche per il finanziamento di interventi riguardanti l'acquedotto e la fognatura comunale per euro 4.400.000;

*c)* agli altri enti locali per interventi connessi con l'alluvione del 29 e 30 giugno 2024, per complessivi euro 500.000.


2. Le risorse di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere anticipate rispetto alla realizzazione degli interventi fino al 50 per cento dell'importo stimato degli interventi, dietro richiesta dei comuni interessati. Alla restante parte dei trasferimenti si provvede su richiesta dei comuni, dietro presentazione di apposita rendicontazione al Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile.

3. L'elenco degli interventi, i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, lettera *c)*, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

4. Gli interventi finanziati con i trasferimenti di cui al comma 1, se rientranti nella definizione di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo n. 1/2018, sono rendicontati secondo le modalità individuate dal commissario delegato individuato all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1094/2024, per permettere l'inoltro dell'istanza di finanziamento al Dipartimento nazionale della protezione civile. Le eventuali quote di finanziamento ricevute dallo Stato a finanziamento degli interventi di cui al presente articolo sono introitate dalla regione senza obbligo di riversamento agli enti che hanno effettuato gli interventi.

5. I trasferimenti di cui al presente articolo sono finanziati mediante risorse con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), anche in deroga alla medesima legge.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 18.700.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II, come meglio esplicitato nell'allegato F.



## Art. 3.

*Contributo straordinario a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci nordico per il rilancio turistico-promozionale del Comune di Cogne.*

1. In considerazione delle ricadute turistico-promozionali e dei correlati benefici economici conseguenti allo svolgimento delle competizioni di Coppa del mondo di sci nordico, assegnate dalla Federazione internazionale dello sci (FIS) al Comune di Cogne nelle date del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2025, e dell'opportunità di sostenere l'organizzazione delle medesime nell'ottica di un rilancio turistico della predetta località, colpita dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, è autorizzata, per l'anno 2024, la concessione di un contributo al Comune di Cogne di euro 500.000, quale concorso alla copertura delle spese sostenute dal medesimo per l'organizzazione delle gare.

2. Il contributo di cui al comma 1 è liquidato al Comune di Cogne dalla struttura regionale competente in materia di turismo, sport e commercio entro il 31 dicembre 2024, a fronte della presentazione alla stessa, entro il 30 novembre 2024, da parte del medesimo comune del preventivo di spesa.

3. Sono ammesse al contributo di cui al comma 1 le spese sostenute dal Comune di Cogne, che ne dispone nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, relative alle seguenti iniziative:

a) realizzazione di infrastrutture sportive strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni e di allestimenti e installazioni per riprese televisive o per altre finalità;

b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento delle infrastrutture, per la realizzazione dei percorsi di gara, per le attività di comunicazione, assistenza alle gare ivi comprese quelle sanitaria, *anti doping*, accreditamento, ospitalità, animazione e *catering*;

c) acquisto di *gadget* e abbigliamento;

d) concessione di premi in denaro.

4. Sono ammesse al contributo di cui al comma 1 le spese sostenute dal Comune di Cogne previste nel preventivo di spesa di cui al comma 2 anche nel caso in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause non imputabili al Comune di Cogne e agli organizzatori, qualora le spese sostenute siano riconosciute valide con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

5. Entro il 31 marzo 2025, il Comune di Cogne presenta alla struttura regionale competente in materia di turismo, sport e commercio il rendiconto delle spese effettivamente sostenute e provvede alla restituzione dell'importo eventualmente ricevuto in eccedenza rispetto alle stesse.

6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono finanziati mediante risorse con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale n. 48/1995, anche in deroga alla medesima legge.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 500.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II, come meglio esplicitato nell'allegato F.

## Art. 4.

*Finanziamento di interventi urgenti per la messa in sicurezza di infrastrutture strategiche e del territorio*

1. Per l'anno 2024, sono autorizzati nell'ambito degli interventi urgenti di cui alla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), i seguenti:

a) adeguamento strutturale a tutela della funzionalità idraulica del canale demaniale del RG Arberioz nel Comune di Aymavilles, per euro 3.170.000;

b) messa in sicurezza strutturale di un tratto del canale demaniale del RG Baudin nel Comune di Aosta, per euro 1.910.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 5.080.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II, come meglio esplicitato nell'allegato F.


## Art. 5.

*Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese colpite dall'alluvione del 29 e 30 giugno 2024*

1. La regione, al fine di sostenere le imprese operanti nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024, provvede alla concessione di contributi a favore di imprese operanti sul territorio che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'alluvione di giugno 2024, intendendosi per danni indiretti un calo di fatturato almeno pari al 20 per cento confrontando i dati relativi ai mesi di luglio 2023 e luglio 2024.

2. I contributi di cui al presente articolo sono diretti all'abbattimento degli interessi e delle spese di istruttoria praticati da Finaosta S.p.a. per la concessione del «Finanziamento sostegno alle imprese destinato alle imprese colpite dall'alluvione di giugno 2024», concessi con risorse proprie di Finaosta S.p.a. a valere sulla gestione ordinaria di cui all'art. 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), e sono erogati alle imprese, per il tramite di Finaosta S.p.a.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la giunta regionale è autorizzata a costituire, presso Finaosta S.p.a., un apposito fondo di dotazione temporaneo per la durata dei piani di ammortamento dei finanziamenti alle imprese colpite dall'alluvione di giugno 2024. Le risorse non utilizzate sono riversate al fondo di cui all'art. 68 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).



4. L'erogazione dei contributi a favore dei mutuatari sarà effettuata, in conformità alla vigente normativa fiscale, al netto della ritenuta operata e versata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ove prevista.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in regime «*de minimis*», ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019.

6. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2024, in euro 955.212,95 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II, come meglio specificato nell'allegato F.

#### Art. 6.

*Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 6.*

1. Per l'anno 2024, lo stanziamento della legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)), è incrementato di euro 1.000.000 al fine di concedere contributi per il ripristino di piste da sci di discesa danneggiate dagli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, su richiesta di gestori degli impianti di sci, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 6/2018.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i criteri e le modalità di erogazione, e ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

4. Gli interventi finanziati con i contributi di cui al comma 1, se rientranti nella definizione di cui all'art. 25, comma 2, lettere *c*) ed *e*), del decreto legislativo n. 1/2018, possono essere rendicontati secondo le procedure e su indicazione del commissario delegato individuato all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1094/2024, per permettere l'inoltro dell'istanza di finanziamento al Dipartimento nazionale

della protezione civile. Le eventuali quote di risorse ricevute dallo Stato a finanziamento, anche parziale, dei contributi di cui al presente articolo, sono introitate dalla regione a titolo di rimborso senza obbligo di riversamento ai beneficiari dei contributi.

5. Le lettere *a*) e *b*) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2018, sono sostituite dalle seguenti:

«*a*) aiuto richiesto inferiore a 33 milioni di euro;

*b*) costo totale inferiore a 110 milioni di euro e superiore a 30.000 euro.».

6. Alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 6/2018, le parole: «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.200.000 euro».

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato, per l'anno 2024, in euro 4.200.000 e fa carico, per euro 200.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e per euro 4.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II, come meglio specificato nell'allegato F.

#### Art. 7.

*Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21*

1. Al fine di incrementare le disponibilità liquide a favore delle imprese operanti sul territorio, lo stanziamento per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), è incrementato, per l'anno 2024, di euro 1.600.000.


2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.600.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II, come meglio specificato nell'allegato F.

#### Art. 8.

*Finanziamento delle spese per interventi di adeguamento normativo e messa in sicurezza presso il Convitto regionale F. Chabod di Aosta.*

1. Per l'anno 2024 è autorizzato un trasferimento straordinario di euro 200.000 al Convitto regionale F. Chabod per il finanziamento di spese per lavori di adeguamento normativo e la messa in sicurezza dell'edificio sede del Convitto sito in Aosta, via Crétier n. 2.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 200.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II come meglio specificato nell'allegato F.



## Art. 9.

*Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina di Pré-Saint-Didier*

1. Nell'ambito dell'intervento di miglioramento architettonico, energetico e strutturale della piscina di proprietà regionale di Pré-Saint-Didier, è autorizzata, per l'anno 2024, la maggiore spesa di euro 700.000 per la realizzazione di opere aggiuntive e obbligatorie per finalità di antincendio e per il pagamento dei relativi oneri connessi alla rivalutazione di prezzi.

2. L'onere derivante dal presente articolo è determinato in euro 700.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II, come meglio esplicitato nell'allegato F.

## Art. 10.

*Contributo straordinario agli istituti di patronato e assistenza sociale*

1. Agli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e assistenza sociale), operanti in Valle d'Aosta, è riconosciuto, per l'anno 2024, un contributo straordinario, pari a euro 70.000, per le maggiori attività di supporto e informazione svolte per garantire ai cittadini l'accesso alle indennità e a ogni altra misura prevista dalla normativa vigente a sostegno delle categorie meno abbienti.

2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'ammontare, le modalità e i criteri per la ripartizione del contributo di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, relativo alla concessione del medesimo.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 70.000, per l'anno 2024, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del Capo II, come meglio esplicitato nell'allegato F.

*Capo II*

## MAGGIORI ENTRATE

## Art. 11.

*Variazioni di parte entrata*

1. Al bilancio di previsione finanziario della regione per il triennio 2024/2026 è introitata, per l'anno 2024, la maggiore entrata di euro 35.905.212,95 nel Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali).

*Capo III*

## RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO

## Art. 12.

*Ratifica di variazioni di bilancio*

1. Ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali), sono ratificate le variazioni approvate con le deliberazioni della giunta regionale di cui ai seguenti allegati:

a) allegato A): deliberazione della giunta regionale n. 938 del 12 agosto 2024;

b) allegato B): deliberazione della giunta regionale n. 985 del 26 agosto 2024;

c) allegato C): deliberazione della giunta regionale n. 1173 del 30 settembre 2024;

d) allegato D): deliberazione della giunta regionale n. 1261 del 18 ottobre 2024;

e) allegato E): deliberazione della giunta regionale n. 1295 del 28 ottobre 2024.

*Capo IV*

## MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

## Art. 13.

*Disposizioni in materia di finanza locale. Rideterminazione delle risorse finanziarie per l'anno 2024*


1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 2024, agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è incrementato, per effetto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 2 e 3, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, di euro 19.200.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati.

## Art. 14.

*Ricognizione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali*

1. In considerazioni delle maggiori spese disposte dalla presente legge, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 25/2023 sono incrementate per gli importi indicati nell'allegato N.

2. L'allegato N rappresenta una ricognizione delle autorizzazioni di spesa e pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.



*Capo V*

## ALTRE DISPOSIZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 15.

*Valorizzazione dell'immobile denominato «Palazzo Cogne». Modificazioni all'art. 19 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7.*

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026), è sostituito dal seguente:

«1. Per gli investimenti di valorizzazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Palazzo Cogne" in Aosta, prevalentemente destinati alla realizzazione e alla gestione di uno studentato-residenza universitaria, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 9.000.000 a valere su risorse del bilancio regionale, a titolo di cofinanziamento dell'importo di euro 6.184.948,36 delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo di programmazione 2021-2027, destinato all'intervento nell'ambito dell'accordo per la coesione di cui all'art. 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della regione in data 31 gennaio 2024.»

2. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2024, le parole: «, per l'anno 2024,» sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2024, è inserito il seguente:

«3-bis. Lo stanziamento per il cofinanziamento regionale di cui al comma 1 è vincolato alla realizzazione dell'intervento e a esso si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di riproposizione e riprogrammazione dei fondi.»

## Art. 16.

*Disposizioni in materia di Collegio dei revisori. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2021, n. 14*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'art. 6-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi contabili».

2. I componenti effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati, nella durata dell'incarico in essere, per altri tre esercizi contabili, con termine alla data di approvazione del rendiconto della regione dell'esercizio 2027.

## Art. 17.

*Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili tra regione e enti locali. Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68.*

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazioni di beni immobili tra regione e comuni), è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai trasferimenti di beni immobili di proprietà regionale agli altri enti locali valdostani, nonché ai trasferimenti di beni immobili di proprietà dei predetti enti alla regione, secondo le modalità previste dai propri ordinamenti e dalla presente legge.»

2. Dopo il comma 1-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 68/1994, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-quater. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di sostituzione o trasferimento, tra i soggetti di cui al presente articolo, di un diritto di superficie o di altro diritto reale.»

## Art. 18.

*Disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 19 agosto 1998, n. 46, e 14 novembre 2023, n. 22.*

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:


«5. All'albo regionale dei segretari si accede mediante concorso-corso, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è aggiunto, il seguente:

«2-bis. Il bando può prevedere che una quota non superiore al trenta per cento dei posti del concorso-corso sia riservata ai soggetti, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, che siano stati incaricati presso un ente locale valdostano in qualità di segretario, maturando, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, almeno tre anni di servizio effettivo, negli ultimi cinque anni, nella relativa funzione.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2023 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione della riserva di cui all'art. 3, comma 2-bis, è stilata un'apposita graduatoria dei riservatari sulla base del punteggio conseguito nel concorso-corso. La graduatoria dei riservatari opera solo per la copertura dei posti riservati messi a bando e non per l'utilizzo di posti che si rendessero successivamente vacanti. Il personale riservatario è inserito anche nella graduatoria di cui al comma 2. La copertura di posti riservati non assegnati ai riservatari è effettuata mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 2.»



## Art. 19.

*Allegati*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

*a)* allegato F: tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese nell'anno 2024;

*b)* allegato G: prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

*c)* allegato H: prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

*d)* allegato I: riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

*e)* allegato J: riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

*f)* allegato K: quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

*g)* allegato L: quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

*h)* allegato M: prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

*i)* allegato N: ricognizione di incrementi di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2024/2026.

## Art. 20.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 22 novembre 2024

*Il Presidente:* TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00016

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2025, n. 12.

**Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 24S4 del 18 luglio 2025*)

Le competenti Commissioni Consiliari in seduta congiunta in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale) alle parole: «approvate nell'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «2023 e 2024».

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Art. 2.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 luglio 2025

CIRIO

(*Omissis*).

25R00270



LEGGE REGIONALE 24 luglio 2025, n. 13.

**Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991 n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 30S4 della Regione Piemonte del 25 luglio 2025)*

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 43/1991*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte - I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato scientifico è composto da dieci membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche.».

Art. 2.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 luglio 2025

CIRIO

*(Omissis).*

25R00271

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2025, n. 15.

**Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 14 del 22 ottobre 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2022, N. 4 (DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLA REGIONE LIGURIA)**

Art. 1.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria)*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2022, è inserito il seguente:

«1-bis. Con regolamento di organizzazione ai sensi dell'art. 70 dello Statuto sono emanate eventuali ulteriori disposizioni in materia di organizzazione degli uffici, ripartizione delle competenze e funzionamento dell'amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dall'art. 69 dello Statuto, sentita la Commissione consiliare competente.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 4/2022*


1. All'alinea del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2022, dopo le parole: «attraverso la presente legge» sono inserite le seguenti: «e il regolamento di organizzazione».

Art. 3.

*Inserimento dell'art. 3-bis alla legge regionale n. 4/2022*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 4/2022, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Responsabile dell'attuazione del programma di Governo). — 1. Nell'ambito degli uffici di di-



retta collaborazione del Presidente della Giunta regionale può essere istituita la figura del Responsabile dell'attuazione del programma di Governo.

2. L'incarico di Responsabile dell'attuazione del programma di Governo non comporta l'esercizio di funzioni gestionali, non è ricompreso tra gli incarichi dirigenziali e direttivi attribuiti nell'ente ed è posto in staff alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Responsabile dell'attuazione del programma di Governo monitora le azioni attuate dagli amministratori regionali, dal segretario generale, dal direttore generale di coordinamento e dai direttori generali al fine di attuare il programma di Governo e ne riferisce direttamente al Presidente della Giunta regionale.

4. Il Responsabile dell'attuazione del programma di Governo è nominato con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente, che ne fissa la durata dell'incarico e la retribuzione nel limite delle risorse di cui all'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).

5. Al Responsabile dell'attuazione del programma di Governo si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 4/2022*

1. All'art. 4 della legge regionale n. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: «I direttori generali centrali, i direttori generali di area» sono sostituite dalle seguenti: «Il Segretario generale, il direttore generale di coordinamento»;

b) al comma 5, la parola: «centrale» è soppressa e le parole: «dei direttori generali centrali, dei direttori generali di area» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale di coordinamento»;

c) al comma 7, dopo le parole: «dei dirigenti» sono inserite le seguenti: «e dei direttori generali» e le parole: «del direttore generale centrale, del direttore generale di area, del direttore generale competente o del segretario generale nel caso di strutture direttamente dipendenti dallo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale competente o del direttore generale di coordinamento o del segretario generale nel caso di strutture direttamente dipendenti dai medesimi o di direzioni a essi afferenti»;

d) al comma 8, le parole: «dei direttori generali centrali, dei direttori generali di area» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale di coordinamento»;

e) al comma 9-bis, le parole: «, relativamente agli incarichi di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27,» sono soppresse.

#### Art. 5.

##### *Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 4/2022*

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2022, le parole: «con deliberazione della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale al quale detti enti afferiscono per materia».

#### Art. 6.

##### *Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 4/2022*

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2022, la parola: «centrale» è soppressa.

#### Art. 7.

##### *Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2022*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 4/2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Modello organizzativo*). — 1. Il modello organizzativo della Giunta regionale è il seguente:

- a) la segreteria generale;
- b) il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- c) la direzione generale di coordinamento;
- d) le direzioni generali;
- e) le strutture dirigenziali.

2. Con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 1, comma 1-bis, sono individuate le tipologie di strutture di cui al comma 1, lettera e), nonché le articolazioni interne delle strutture di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e).

3. Le strutture dirigenziali di cui al comma 1, lettere a), c) e d), sono strutture organizzative complesse.».


#### Art. 8.

##### *Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 4/2022*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 4/2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Segreteria generale*). — 1. La segreteria generale svolge funzioni di coordinamento giuridico-amministrativo garantendo in particolare supporto e assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa regionale alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, nonché attività di verifica giuridica dei provvedimenti sottoposti al Presidente e alla Giunta regionale.

2. La segreteria generale svolge anche funzioni di coordinamento legislativo a supporto del Presidente e della Giunta regionale per l'esercizio dell'iniziativa legislativa e regolamentare.



3. La segreteria generale provvede, inoltre, a:

a) sovrintendere e coordinare le attività delle direzioni generali e delle strutture dirigenziali a essa afferenti;

b) promuovere la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra le direzioni generali e sovrintendere l'effettiva applicazione, dirimendo altresì i conflitti di competenza;

c) coordinare le attività connesse al funzionamento della Giunta regionale e il raccordo organizzativo con il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;

d) proporre alla Giunta regionale la nomina dei direttori generali a essa afferenti;

e) partecipare con diritto di parola alle sedute della Giunta regionale e, ove necessario, far constatare a verbale il proprio motivato parere;

f) convocare e presiedere il comitato di direzione ai sensi dell'art. 23;

g) assumere, su incarico del Presidente della Giunta regionale, la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici;

h) intervenire nei casi di inerzia e nelle altre fattispecie previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 7.

4. Con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 1, comma 1-bis, sono definite le eventuali ulteriori funzioni afferenti alla segreteria generale.»

#### Art. 9.

##### *Inserimento degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies alla legge regionale n. 4/2022*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 4/2022, sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis (*Incarico di segretario generale*). —

1. L'incarico di segretario generale è attribuito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, anche a un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da concrete esperienze di lavoro maturate nei settori della ricerca, dell'università e delle libere professioni. Il rapporto di lavoro subordinato e a tempo determinato è regolato da un contratto di diritto privato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l'incarico di segretario generale sia attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato; in tal caso il dirigente regionale è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.

2. Il Segretario generale è collocato al di fuori della dotazione organica regionale e opera alle dirette dipendenze del Presidente e della Giunta regionale.

3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di tetti stipendiali dei dirigenti della pubblica amministrazione, l'incarico di segretario generale è retribuito con il trattamento economico onnicomprensivo annuo previsto alla data del 1° marzo 2025. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, attribuito per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al segretario generale in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.


4. La durata dell'incarico è pari a cinque anni e cessa in ogni caso entro il centoventesimo giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato attribuito, salvo rinnovo.

Art. 8-ter (*Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale*). — 1. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale supporta il Presidente nell'esercizio delle funzioni e delle attività di indirizzo politico istituzionale raccordandosi con le strutture e gli organi di Governo regionali al fine di garantire un'efficace interazione tra le funzioni di indirizzo politico e l'amministrazione. Egli opera su direttiva del Presidente, a cui risponde direttamente per l'attività svolta.

2. Il Capo di Gabinetto assiste e supporta il Presidente della Giunta regionale nelle funzioni di rappresentanza della Regione, sovrintende e coordina le attività relative al cerimoniale e l'organizzazione di eventi e manifestazioni di rilievo istituzionale avvalendosi degli uffici e del personale anche delle sedi regionali di Roma e Bruxelles.

3. Il Capo di Gabinetto supporta l'attività istituzionale del Presidente e della Giunta regionale, cura il raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, assiste il Presidente della Giunta regionale nelle relazioni istituzionali con gli organi dello Stato e con le altre istituzioni locali, regionali, statali e internazionali nonché con le organizzazioni economiche, sociali e culturali.

4. L'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è attribuito con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Presidente anche a un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da concrete esperienze di lavoro maturate nel settore della ricerca, dell'università e delle libere professioni, con il quale è stipulato un contratto di lavoro subordinato di diritto privato e a tempo determinato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale sia attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato; in tal caso il dirigente regionale è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.



5. Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è collocato al di fuori della dotazione organica regionale.

6. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di tetti stipendiali dei dirigenti della pubblica amministrazione, l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è retribuito con un trattamento economico onnicomprensivo annuo di importo non superiore all'ammontare del trattamento economico erogato al segretario generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8-bis. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, attribuito per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo a seguito di relativa valutazione del Presidente della Giunta regionale.

7. La durata dell'incarico è pari alla durata del mandato del Presidente della Giunta regionale, salvo rinnovo.

8. Il Capo di Gabinetto sovrintende e coordina la segreteria e il personale di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale e si avvale di una segreteria posta alle sue dirette dipendenze e del personale assegnato.

Art. 8-quater (*Direzione generale di coordinamento*). — 1. La direzione generale di coordinamento:

a) sovrintende e coordina l'attività delle direzioni generali non direttamente afferenti alla segreteria generale;

b) coordina le funzioni di controllo strategico, gestionale e finanziario nonché la programmazione generale dell'ente;

c) interviene nei casi di inerzia e nelle altre fattispecie previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 7;

d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori generali non direttamente afferenti alla segreteria generale;

e) convoca e presiede, d'intesa con il Segretario generale della Giunta regionale, il comitato di direzione ai sensi dell'art. 23;

f) può assumere direttamente la responsabilità relativa al presidio di funzioni di interesse generale per l'ente nel suo complesso, non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento.

Art. 8-quinquies (*Incarico di direttore generale di coordinamento*). — 1. L'incarico di direttore generale di coordinamento è attribuito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, anche a un soggetto esterno in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del precedente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato o da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da concrete esperienze di lavoro maturate nel settore della ricerca, dell'università e delle

libere professioni. Il rapporto di lavoro subordinato e a tempo determinato è regolato da un contratto di diritto privato. Tale regime giuridico è applicato anche nel caso in cui l'incarico sia attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato.

2. Il direttore generale di coordinamento è collocato al di fuori della dotazione organica regionale, operando alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.


3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di tetti stipendiali dei dirigenti della pubblica amministrazione, l'incarico di direttore generale di coordinamento è retribuito con un trattamento economico onnicomprensivo annuo di importo corrispondente all'ammontare del trattamento economico erogato al segretario generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 8-bis. Tale trattamento economico onnicomprensivo annuo, attribuito per tutta la durata dell'incarico, è corrisposto al direttore generale di coordinamento in dodici mensilità posticipate ed è integrato da un valore massimo annuo pari al 30 per cento del medesimo trattamento economico onnicomprensivo annuo, corrisposto a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.

4. L'incarico di direttore generale di coordinamento, attribuito a un dirigente della Regione con contratto a tempo indeterminato, è retribuito con un trattamento economico costituito dal trattamento tabellare, come previsto dal contratto collettivo per il personale dirigenziale e da un trattamento accessorio di posizione sino all'ammontare del trattamento onnicomprensivo annuo previsto al comma 3 ridotto del trattamento tabellare spettante.

5. Il trattamento retributivo di cui al comma 4 è integrato dal medesimo trattamento economico accessorio previsto dal comma 3, corrisposto a seguito di misurazione e valutazione positiva della performance dell'anno di riferimento, secondo la relativa procedura di valutazione.

6. Le risorse per i trattamenti economici accessori di cui ai commi 4 e 5 integrano le risorse previste dalla contrattazione collettiva costituite per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale dell'amministrazione regionale e non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

7. La durata dell'incarico è pari a cinque anni e cessa in ogni caso entro il centoventesimo giorno successivo alla fine della legislatura regionale in cui è stato attribuito, salvo rinnovo.»



## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 9  
della legge regionale n. 4/2022*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 4/2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Direzione generale*). — 1. La direzione generale, tenuto conto dell'ambito specifico delle proprie funzioni, assicura:

a) un qualificato ed efficace supporto tecnico-specialistico agli organi di Governo dell'ente, alla segreteria generale, alla direzione generale di coordinamento e alle altre direzioni generali promuovendo il miglioramento delle condizioni generali di funzionamento e assicurando il rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo;

b) il presidio di un'area di intervento collegata alle politiche dell'ente e risponde complessivamente dell'attuazione degli indirizzi per le materie di propria competenza, assicurando il coordinamento con le altre strutture dell'organizzazione.»

## Art. 11.

*Inserimento degli articoli 9-bis  
e 9-ter alla legge regionale n. 4/2022*

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 4/2022, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis (*Incarichi di direzione generale*). — 1. L'incarico di direttore generale è attribuito dalla Giunta regionale su proposta del segretario generale della Giunta regionale per le direzioni generali allo stesso direttamente afferenti ovvero su proposta del direttore generale di coordinamento per le altre direzioni generali, a seguito di pubblicazione di un avviso rivolto al personale dirigente della Regione e del settore regionale allargato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con qualifica dirigenziale da almeno cinque anni, in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei parametri di cui all'art. 32, comma 2.

2. L'incarico di direttore generale può essere conferito, previa adeguata procedura selettiva e pubblicità del relativo avviso sul sito istituzionale di Regione Liguria, a personale esterno dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere sulla base dei requisiti di cui all'art. 31, comma 1, lettera b), mediante contratto a tempo determinato.

3. L'incarico di cui ai commi 1 e 2, di norma, non può essere conferito per un periodo inferiore a tre anni e superiore a cinque, salvo rinnovo.

4. L'incarico di cui ai commi 1 e 2, durante la sua durata, può essere variato con riferimento agli ambiti organizzativi di competenza e cessa in ogni caso entro il centottantesimo giorno dal rinnovo del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

Art. 9-ter (*Strutture dirigenziali*). — 1. Con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 1, comma 1-bis, sono definiti gli ambiti di intervento e le sfere di rispettiva competenza delle strutture dirigenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).»

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 17  
della legge regionale n. 4/2022*

1. All'art. 17 della legge regionale n. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le strutture dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali.»;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Qualora la Giunta regionale istituisca nuove strutture dirigenziali, con il provvedimento di istituzione delle stesse ne stabilisce la graduazione ai sensi del comma 2.»;

c) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, la graduazione delle strutture dirigenziali è aggiornata qualora alle stesse siano apportate modifiche rilevanti concernenti i compiti, la complessità, il grado di autonomia, l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché l'attribuzione delle responsabilità.»;

d) i commi 5, 6, 8 e 9, sono abrogati.

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 18  
della legge regionale n. 4/2022*

1. All'art. 18 della legge regionale n. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. All'inizio di ogni legislatura, di norma entro centocinquanta giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, formulata su indicazione del segretario generale d'intesa con il direttore generale di coordinamento e tenendo conto delle competenze della Regione e dei contenuti del programma di Governo presentato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, la Giunta regionale approva l'assetto organizzativo delle proprie strutture, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali.»;


b) al comma 2, le parole: «, sentito il comitato di direzione» sono soppresse.

## Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 23  
della legge regionale n. 4/2022*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 4/2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Comitato di direzione*). — 1. Il comitato di direzione è un organismo collegiale consultivo cui è affidata la trattazione di temi e questioni di natura trasversale



e generale e ha lo scopo di garantire l'integrazione tra l'azione delle diverse strutture regionali, promuovendo comportamenti uniformi nei diversi ambiti di responsabilità dell'ente.

2. Il comitato di direzione è composto dal segretario generale, dal direttore generale di coordinamento e dai direttori generali.

3. Al comitato di direzione partecipa il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il comitato di direzione è convocato e presieduto dal segretario generale o dal direttore generale di coordinamento secondo le materie di rispettiva competenza.

5. Il comitato di direzione analizza ed elabora proposte relative a temi e questioni di natura trasversale e di interesse generale dell'ente e può formulare proposte e pareri alla Giunta regionale relativamente a materie e questioni di interesse generale dell'ente.

6. Le funzioni di segreteria del comitato di direzione, che si dota di proprie modalità di funzionamento, sono assicurate da una struttura individuata dal segretario generale, d'intesa con il direttore generale di coordinamento.».

#### Art. 15.

##### *Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 4/2022*

1. L'art. 28 della legge regionale n. 4/2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Sostituzione dei dirigenti*). — 1. Il segretario generale, il direttore generale di coordinamento e i direttori generali stabiliscono l'ordine di sostituzione dei dirigenti che loro afferiscono nonché la loro sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento sulla base delle modalità e criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione.».

#### Art. 16.

##### *Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 4/2022*

1. All'art. 29 della legge regionale n. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: «centrale» è soppressa;
- b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La dotazione organica del personale di area dirigenziale è fissata in centocinque unità. Alla ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e, comunque, con cadenza triennale nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Le variazioni delle dotazioni organiche sono disposte dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, avuto riguardo ai vincoli posti dalla normativa nazionale vigente in materia.».

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 4/2022*

1. All'art. 30 della legge regionale n. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, la parola: «centrale» è soppressa;
- b) il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Il personale che accede alla dirigenza a tempo indeterminato è preposto, per un periodo non inferiore a due anni, alla struttura dirigenziale con graduazione di livello iniziale; decorso tale periodo, il dirigente può essere assegnato alla struttura dirigenziale con graduazione di livello immediatamente superiore. Le strutture dirigenziali con graduazione di livello immediatamente inferiore alla direzione generale sono assegnate a dirigenti con almeno tre anni di anzianità.».

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 4/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 4/2022, dopo le parole: «La Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «nel caso degli incarichi di cui all'art. 9, o il direttore generale competente in materia di organizzazione per gli altri incarichi dirigenziali,» e dopo le parole: «su proposta del segretario generale» sono inserite le seguenti: «sentito il direttore generale di coordinamento».

#### Art. 19.

##### *Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 4/2022*

1. All'art. 32 della legge regionale n. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7, è sostituito dal seguente:
 

«7. Gli incarichi dirigenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), sono attribuiti dal direttore generale competente in materia di organizzazione.»;
- b) i commi 3, 4, 5, 6 e 9, sono abrogati.

#### Art. 20.


##### *Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 4/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 4/2022, le parole: «direttori generali centrali, i direttori generali di area, i» sono soppresse.

#### Art. 21.

##### *Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 4/2022*

1. Al comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/2022, le parole: «Il direttore generale centrale competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore generale competente» e le parole «, del direttore generale centrale o del direttore generale di area» sono soppresse.



## Art. 22.

*Modifica all'art. 39  
della legge regionale n. 4/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 4/2022, la parola: «centrale» è soppressa.

## Art. 23.

*Modifica all'art. 40  
della legge regionale n. 4/2022*

1. Al comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 4/2022, le parole: «i direttori generali centrali, i direttori generali di area e» sono soppresse.

## Art. 24.

*Modifiche all'art. 42  
della legge regionale n. 4/2022*

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo della lettera a), è sostituito dal seguente: «Tale programmazione individua gli obiettivi dell'ente, della segreteria generale, del direttore generale di coordinamento e di ciascuna direzione generale, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al segretario generale, al direttore generale di coordinamento, ai direttori generali e i relativi indicatori.»;

b) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) entro il 31 luglio, il documento di consuntivazione annuale del piano integrato di attività e organizzazione denominato “relazione integrata”, contenente la “relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.».

2. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 4/2022, le parole: «piano della performance» sono sostituite dalle seguenti: «piano integrato di attività e organizzazione, sezione relativa al piano della performance».

## Art. 25.

*Modifiche all'art. 43  
della legge regionale n. 4/2022*

1. All'art. 43 della legge regionale n. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere a) e b) del comma 4, le parole: «dei direttori generali centrali o direttori generali di area» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale di coordinamento.»;

b) alla lettera c) del comma 4, le parole «dai direttori generali centrali o direttori generali di area» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore generale di coordinamento.».

## Art. 26.

*Modifiche all'art. 44  
della legge regionale n. 4/2022*

1. All'art. 44 della legge regionale n. 4/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, è abrogato;

b) al comma 4, dopo le parole: «che rivestono» sono inserite le seguenti: «, con riferimento al territorio regionale.»;

c) all'alinea del comma 5, dopo le parole: «Il nucleo di valutazione» sono aggiunte le seguenti: «, per ciascuno ente di cui al comma 7.»;

d) la lettera g) del comma 5, è sostituita dalla seguente:

«g) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del segretario generale, del direttore generale di coordinamento e dei direttori generali, nonché l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato.»;

e) il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di cui al comma 5 con riguardo alla Giunta regionale, agli enti parco, agli enti regionali, alle agenzie regionali e agli enti sanitari, come individuati con l'apposita deliberazione di Giunta regionale relativa agli enti costituenti il settore regionale allargato.»;

f) al comma 8, le parole: «per la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del presente articolo» e l'ultimo periodo è soppresso;

g) il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. Previa convenzione con gli enti di cui al comma 7, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione il compenso aggiuntivo dei componenti del nucleo di valutazione a carico dei predetti enti, che non potrà comunque superare la spesa complessiva sostenuta dagli stessi nell'anno 2021 decurtata del 30 per cento. In sede di prima applicazione gli attuali incarichi assegnati ai membri dei nuclei di valutazione o organismi assimilati degli enti di cui al comma 7 terminano a scadenza naturale.».

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 27.

*Disposizioni transitorie*

1. Gli incarichi di segretario generale, di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e di direttore generale di coordinamento, già attribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati e proseguono con le correlate retribuzioni di posizione fino alla naturale scadenza degli incarichi o contratti.

2. Gli altri incarichi dirigenziali e di direzione generale, anche a tempo determinato, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relati-



ve denominazioni e articolazioni delle posizioni esistenti con le correlate retribuzioni di posizione, proseguono sino alla naturale scadenza dei relativi incarichi o contratti.

3. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'art. 1, comma 1-bis, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

#### Art. 28.

##### *Disposizioni abrogative*

1. Gli articoli 10, 11, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 4/2022, sono abrogati a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 4/2022, sono abrogati a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 4/2022, come introdotto dalla presente legge.

#### Art. 29.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 307.816,48 (trecentosettantaottocentesedici/48) per l'anno 2025 e in euro 1.846.898,88 (unmilioneottocentoquarantaseimilaottocentonovantotto/88) per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede come segue:

Anno 2025:

per euro 27.631,83 (ventisettemilaseicentotrentuno/83) con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» e per euro 280.184,65 (duecentottantamilaquattrocentoquattro/65) con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025-2027.

Anno 2026:

per euro 165.791,00 (centosessantacinquemilasettecentonovantuno/00) con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» e per euro 1.681.107,88 (unmilione seicentottantunmilacentosette/88) con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025-2027.

Anno 2027:

per euro 165.791,00 (centosessantacinquemilasettecentonovantuno/00) con le risorse allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» e per euro 1.681.107,88 (unmilione seicentottantunmilacentosette/88) con le risorse allocate alla Missione 1

«Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 10 «Risorse umane», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Per gli esercizi successivi al 2027, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con i relativi bilanci.

#### Art. 30.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 ottobre 2025

*Il Presidente:* BUCCI

(*Omissis*).

**25R00382**

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2025, n. 16.

**Misure a favore degli enti locali a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di settembre 2025 e altri interventi di sostegno.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 56 - Parte I - n. 14 del 22 ottobre 2025)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Anticipazione di liquidità agli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di settembre 2025*

1. Al fine di sostenere gli enti locali liguri colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nei giorni 1, 2, 9, 21, 22 e 23 del mese di settembre 2025 e nelle more della dichiarazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale ai sensi



dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), la Giunta regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2025 un'anticipazione di liquidità non onerosa, nel limite complessivo di euro 4.000.000,00, a favore degli enti locali che abbiano attivato e segnalato, con le modalità definite dalla Giunta regionale con deliberazione 29 luglio 2022, n. 751 (Procedura per la gestione delle attività regionali finalizzate al superamento dell'emergenza), misure e interventi riconducibili all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018 a seguito degli eventi sopra richiamati.

2. L'anticipazione di cassa è concessa, per le misure e gli interventi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale a seguito di richiesta degli enti interessati alla direzione regionale competente in materia di protezione civile da presentarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'importo dell'anticipazione di cassa, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 1, non potrà superare per ciascun ente il 50 per cento del costo totale relativo agli interventi di cui al comma 1 attivati e segnalati dall'ente locale, e comunque entro l'importo complessivo di euro 500.000,00.

4. Nel caso in cui l'importo complessivo delle anticipazioni richieste superi lo stanziamento previsto al comma 1, le risorse sono assegnate proporzionalmente a quanto richiesto.

5. Gli interventi attivati e segnalati dagli enti locali saranno oggetto di istruttoria a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 1/2018 conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale e al finanziamento nei piani adottati per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018.

6. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita dagli enti locali beneficiari alle casse regionali entro il 31 dicembre 2025.

#### Art. 2.

##### *Anticipazione di liquidità all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Savona*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore di ARTE Savona per garantire un adeguato flusso di cassa necessario al pagamento anticipato degli oneri correlati agli interventi di manutenzione e riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, finanziati da fondi vincolati in attesa di rendicontazione.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa, per l'anno 2025, nella misura massima di euro 2.000.000,00 ed è restituita alle casse regionali entro il 31 dicembre 2025.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 200 «Riscossione di crediti di breve termine»;

stato di previsione della spesa

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) alla Missione 11 «Soccorso civile», Programma 2 «Interventi a seguito di calamità naturali», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie», Tipologia 200 «Riscossione di crediti di breve termine»;

stato di previsione della spesa

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) alla Missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», Programma 1 «Urbanistica e assetto del territorio», Titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie».

#### Art. 4.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 ottobre 2025

*Il Presidente:* BUCCI

(*Omissis*).

25R00383



## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2025, n. 15.

**Valorizzazione e tutela del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Supplemento n. 33 del 13 agosto 2025).*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### *Finalità e oggetto*

1. La presente legge prevede norme per la valorizzazione del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili del territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

*a)* riconosce il valore tradizionale e identitario del paesaggio della pianura lombarda e la sua storia, legata all'intervento dell'uomo nel corso dei secoli, attuato mediante la gestione integrata delle risorse idriche, anche attraverso forme consortili;

*b)* valorizza in termini culturali, storici, agricoli, enogastronomici e paesaggistici le capacità produttive, anche sotto il profilo estetico, espresse dalle comunità che risiedono nei territori pianiziali;

*c)* tutela e celebra il sistema dei prati stabili quale ecosistema di produzione complesso, peculiare, naturale e sostenibile, che nel corso dei secoli ha garantito lo sviluppo di una filiera agricola di elevata qualità, in grado di contemperare le pratiche colturali e produttive con la salvaguardia degli elementi naturali, generando un patrimonio culturale distintivo della pianura lombarda;

*d)* riconosce che il patrimonio naturale e culturale dei territori della pianura lombarda rappresenta una leva fondamentale di sviluppo turistico.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge da cui discendono spese hanno natura sperimentale per l'annualità 2025.

#### Art. 2.

##### *Sistema dei prati stabili*

1. La Regione riconosce il valore storico-culturale, agricolo, ambientale e di biodiversità del sistema dei prati stabili e delle marcite, quali superfici con formazioni erbacee permanenti, costituite da un numero elevato di specie vegetali spontanee e caratterizzate dall'assenza di

lavorazione, dall'assenza di avvicendamento con altre colture e dalla sottoposizione pluriennale alle sole attività di sfalcio e concimazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce:

*a)* il valore ecologico del sistema dei prati stabili, fondato sulla presenza di una elevata biodiversità, sull'assenza della pratica dell'aratura, nonché sull'assenza di trattamenti con prodotti fitosanitari;

*b)* la funzione produttiva dell'insieme dei prati stabili della pianura lombarda, quale agroecosistema strettamente legato alla filiera dell'allevamento delle vacche da latte, che garantisce la produzione di fieno con caratteristiche qualitative distintive, destinato all'alimentazione del bestiame e alla filiera dei prodotti agroalimentari;

*c)* il valore naturalistico dei prati stabili, derivante dalla presenza di una elevata concentrazione di biodiversità vegetale, che contribuisce a creare un ambiente ideale per la fauna favorendo un prezioso equilibrio ecologico compreso il servizio ecosistemico legato all'impollinazione entomofila;

*d)* il ruolo strategico dei prati stabili nella tutela ambientale e in particolare nel mantenimento della fertilità del suolo, nell'assorbimento dell'anidride carbonica e nella preservazione della qualità dell'aria e dell'acqua;

*e)* i prati stabili come un elemento qualificante diffuso del sistema agricolo lombardo, la cui protezione contribuisce a garantire la varietà dei paesaggi e la loro valenza ecosistemica, anche in relazione alle pratiche irrigue tradizionali con le opere di infrastrutturazione irrigua e sistemazione dei terreni che disegnano i territori agricoli, nonché il contrasto alla semplificazione dei sistemi colturali e all'urbanizzazione diffusa.

3. Ai fini della conservazione della biodiversità e della funzionalità agronomica dei prati stabili, la Regione riconosce il valore delle pratiche colturali tradizionali, quali l'irrigazione a scorrimento, il complesso delle sistemazioni dei terreni, le concimazioni invernali effettuate secondo criteri temporali e tecnici appropriati, nonché lo sfalcio periodico, che favoriscono la propagazione naturale delle essenze prative. Tali pratiche costituiscono parte delle buone prassi di gestione dei prati stabili, che saranno individuate con deliberazione regionale, anche su proposta della Consulta di cui all'art. 5.


#### Art. 3.

##### *Programmi di comunicazione e sensibilizzazione*

1. La Regione sostiene la valorizzazione del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili con azioni di comunicazione e sensibilizzazione e, in particolare, favorisce:

*a)* le azioni tese alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali e della dimensione economica, sociale e istituzionale dei territori della pianura lombarda e del sistema dei prati stabili, secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile;

*b)* la promozione del valore degli ambienti umidi come riserva preziosa di biodiversità di interesse generale regionale;



c) la diffusione delle tradizioni e dei saperi locali, per far conoscere il paesaggio di pianura e le peculiari risorse agro-rurali, anche attraverso le eccellenze enogastronomiche di pianura e, in generale, i prodotti alimentari tipici lombardi;

d) i progetti volti alla fruizione turistica sostenibile del paesaggio della pianura lombarda, come cammini e ciclovie, anche al fine di migliorare il benessere delle persone.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;

b) iniziative con gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;

c) attività di informazione sulla stampa locale, nazionale, internazionale e sui principali strumenti di social media.

#### Art. 4.

##### *Giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili*

1. È istituita la giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili, da celebrare annualmente nel mese di maggio in corrispondenza con la festa del maggengo, tradizionalmente dedicata al primo taglio del fieno dei prati stabili. La data di celebrazione è individuata con deliberazione della Giunta regionale.

2. La giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili è dedicata:

a) a iniziative di informazione in favore dei cittadini, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul patrimonio di ricchezza e biodiversità dei prati stabili, nonché sugli aspetti naturalistici, storici, culturali, sensoriali, paesaggistici e gestione delle acque collegati ai prati stabili della pianura lombarda;

b) alla promozione dei valori tradizionali delle comunità locali e alla valorizzazione dell'insieme degli itinerari che si snodano sul territorio, contribuendo alla conoscenza della pianura come cornice generativa di un patrimonio di bellezza.

3. In occasione della giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili, la Regione promuove, in particolare, iniziative di informazione e sensibilizzazione, workshop di approfondimento, attività di ricerca e laboratori progettuali volti a salvaguardare e conservare le risorse naturali e gli ecosistemi e a favorire uno sviluppo sostenibile nell'ambito della cooperazione tra le comunità locali, tra le aree urbane e le contigue aree lacustri-montane, per salvaguardare e diffondere le culture, i saperi e gli stili di vita delle genti di pianura.

4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3, particolare attenzione è dedicata a progetti per la diffusione della conoscenza del «genius loci» dei prati stabili per favorire l'attrattività anche turistica dei luoghi di pianura e degli itinerari che li attraversano, in particolare cammini e percorsi enogastronomici.

#### Art. 5.

##### *Istituzione della Consulta regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili*

1. È istituita la Consulta regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili quale organismo di consultazione e partecipazione, con l'obiettivo di raccogliere pareri, suggerimenti e proposte da sottoporre alla Giunta e al Consiglio regionale in occasione della definizione delle attività da programmare ai sensi della presente legge e in occasione della giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili. La Consulta può anche esprimere pareri consultivi su tematiche specifiche e proporre iniziative alla Giunta e al Consiglio regionale sui temi di interesse della presente legge.

2. La Consulta regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili è costituita con deliberazione della Giunta regionale previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti ed è rinnovata ad ogni legislatura. La Consulta di cui al presente articolo si riunisce almeno due volte l'anno ed è composta dai seguenti soggetti:

a) assessore competente in materia di agricoltura o suo delegato;

b) assessore competente in materia di cultura o suo delegato;

c) assessore competente in materia di ambiente o suo delegato;

d) assessore competente in materia di territorio o suo delegato;

e) assessore competente in materia di turismo o suo delegato;

f) tre consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza della minoranza;

g) un rappresentante per ciascuna delle province sul cui territorio insistono prati stabili di pianura;

h) un rappresentante dei parchi regionali istituiti nei territori in cui insistono i prati stabili di pianura;

i) un rappresentante di ANBI Lombardia per i consorzi di bonifica;

j) rappresentanti di università ed enti di ricerca;

k) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.

3. La partecipazione dei componenti che rappresentano istituzioni, enti, organi o uffici soggetti alla competenza legislativa dello Stato avviene previo accordo con i soggetti istituzionali competenti.

4. La Consulta regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili promuove forme di collaborazione anche con:

a) gli enti locali competenti per territorio;


b) le associazioni del territorio;

c) le organizzazioni professionali agricole;

d) i musei della civiltà contadina;

e) i musei etnografici;

f) la rete regionale degli *infopoint* turistici di cui al regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 (Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del



logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica (art. 11, comma 2, della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27));

g) i consorzi turistici o altri soggetti locali che si occupano della promozione turistica del territorio;

h) la Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali.

5. Le sedute della Consulta sono presiedute dall'assessore all'agricoltura. Le modalità di convocazione di svolgimento delle sedute sono stabilite con la deliberazione regionale di cui al comma 2.

6. La partecipazione alla Consulta di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese per i programmi di comunicazione e sensibilizzazione e la giornata regionale del paesaggio della pianura lombarda e dei prati stabili di cui agli articoli 3 e 4, quantificate in euro 100.000,00 per il 2025, si provvede con un incremento di euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo» - Titolo I «Spese correnti» e corrispondente riduzione della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi»- Titolo 1 «Spese

correnti» dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e in fase sperimentale gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati per l'annualità 2025; per gli esercizi successivi al 2025 all'autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 agosto 2025

p. FONTANA  
ALPARONE

25R00364



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	<b>438,00</b>
		- semestrale €	<b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	<b>68,00</b>
		- semestrale €	<b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	<b>168,00</b>
		- semestrale €	<b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	<b>65,00</b>
		- semestrale €	<b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	<b>167,00</b>
		- semestrale €	<b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	<b>819,00</b>
		- semestrale €	<b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	<b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	<b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€	<b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	<b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	<b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 2 2 1 \*

€ 2,00

